

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 18 settembre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Diana, Di Luca, Fini, Fiori, Fontanini, Frattini, Galati, Gasparri, Gibelli, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Pasetto, Pescante, Pezzella, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Romani, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Diana, Di Luca, Fini, Fiori, Fontanini, Frattini, Galati, Gasparri, Gibelli, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Pasetto, Pescante, Pezzella, Pisanu, Piscitello,

Possa, Prestigiacomo, Romani, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 settembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TAORMINA: « Concessione di indulto » (3151);

BIONDI e CICCHITTO: « Concessione di indulto » (3152);

JANNONE: « Disciplina dei fondi di investimento alternativi » (3153);

MOLINARI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mancanza di strutture e di sostegni per i malati psichici e le loro famiglie » (3154);

MOLINARI: « Riconoscimento, promozione e valorizzazione delle associazioni *pro-loco* » (3155);

PAOLETTI TANGHERONI: « Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze » (3156);

CATANOSO e FATUZZO: « Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia delle api italiane » (3157).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Molinari ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

MOLINARI: « Disposizioni concernenti l'attività delle associazioni *pro-loco* » (564).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione » (*testo risultante dallo stralcio degli articoli 1,2,3,4 e 5 della proposta di legge n. 2754, deliberato dall'Assemblea il 18 settembre 2002*) (2754-bis) *Parere della I Commissione;*

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura civile concernenti la Corte di cassazione » (*già articoli 1,2, 3,4 e 5 della proposta di legge 2754, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 18 settembre 2002*) (2754-ter) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

MINNITI ed altri: « Disposizioni per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del volontariato nelle Forze armate » (2967) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, XI e XIV.*

VI Commissione (Finanze):

COLLAVINI ed altri: « Norme in materia di concessione di beni demaniali per finalità turistiche e ricreative » (2604) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX*

(*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*), *X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

COLLAVINI ed altri: « Disposizioni per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa » (2607) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

IX Commissione (Trasporti):

COLLAVINI ed altri: « Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale » (2605) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

X Commissione (Attività produttive):

COLLAVINI ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di costituzione del Fondo di rotazione per le imprese operanti nei comparti del commercio e del turismo, nonché dei servizi ad essi connessi, della regione Friuli-Venezia Giulia » (2606) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 10 settembre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MARRAS ed altri n. 9/2278/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2002, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione dei tributi per conto dello Stato; OLIVIERI ed altri n. 9/2278/10 e CAPARINI ed altri n. 9/2278/12, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2002, concernenti le agevolazioni fiscali su gasolio e GPL impiegati nelle zone montane; POLLEDRI ed altri n. 9/2278/15, accolto dal Governo

nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2002, concernente le agevolazioni fiscali in favore del combustibile GECAM.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, comma 1, allegato A, n. 18, della legge 24 novembre 2000, n. 340, la

richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica. (137)

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 ottobre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1218 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COLLABORAZIONE NELLA ESPLORAZIONE E NELLA UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI, CON ALLEGATO, FATTO A MOSCA IL 28 NOVEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (2707)

(A.C. 2707 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2707 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000.

(A.C. 2707 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2707 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 2707 — Sezione 5)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante ratifica dell'Accordo tra Italia e Russia sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, rappresenta un tema di straordinaria importanza che merita un'adeguata valutazione delle modalità e delle forme di attuazione dello stesso Accordo,

impegna il Governo

a presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo che dia conto delle iniziative assunte dagli enti responsabili della collaborazione.

9/2707/1. Saglia.

La Camera,

premesso che:

l'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

l'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorra, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

l'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verificchino, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della

Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a garantire che l'entrata in vigore dell'Accordo non comporti alcun pericolo per i cittadini italiani.

9/2707/2. Lion.

La Camera,

premesso che:

l'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplora-

zione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

L'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorra, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o

organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

L'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però

con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verificchino, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e

i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a far sì che le proroghe previste dall'Accordo avvengano previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

9/2707/3. Cima.

La Camera,

premesso che:

l'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

l'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorre, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non

potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

L'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verificano, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due

giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

ad estendere il contenuto dell'Accordo ad altri Paesi extraeuropei.

9/2707/4. Cento.

La Camera,

premesso che:

l'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal

settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

l'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorra, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione

di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

L'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna

parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verifichino, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a presentare una relazione annuale sullo stato d'attuazione dell'Accordo internazionale in esame.

9/2707/5. Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

L'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

L'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorra, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

L'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto

concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

L'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verifichino, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della Convenzione ONU del 29 marzo 1972, le parti si consulteranno sulla ripartizione delle responsabilità e sull'eventuale resistenza alla pretesa dedotta;

per quanto riguarda la soluzione di eventuali controversie in merito all'attuazione dell'Accordo, le parti dovranno anzitutto esperire ogni possibile via amichevole; in mancanza di accordo, e scaduto il termine di sei mesi, la disputa è sottoposta ad arbitrato. Il collegio si compone di due giudici, nominati uno da ciascuna delle parti, e di un presidente, scelto dai primi due e nominato da entrambe le parti; le spese complessive del collegio vengono divise a metà tra le parti. Il presidente deve essere cittadino di uno Stato terzo e non deve dipendere da nessuna delle due parti, né tantomeno risiedere nel loro

territorio. La decisione arbitrale, pronunciata a maggioranza, è definitiva a meno che le parti non abbiano precedentemente convenuto su eventuali procedure di ricorso;

la durata dell'Accordo è quinquennale, con tacita proroga per successivi analoghi periodi, salvo denuncia scritta di una delle parti, da inoltrare almeno sei mesi prima di ogni scadenza. La cessazione dell'Accordo non determina, peraltro, pregiudizio ai progetti in corso se le parti non decidono diversamente. Del pari, vengono fatti salvi gli impegni finanziari e i diritti sorti in capo a persone fisiche o giuridiche. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, infine, cessa la validità di quello italo-sovietico dell'ottobre 1988 (mutuato come già detto dalla Federazione russa) nella stessa materia,

impegna il Governo

a garantire la più ampia partecipazione della Federazione russa al processo di sviluppo pacifico dell'area europea.

9/2707/6. Rocchi.

La Camera,

premesso che:

L'Accordo italo russo del 28 novembre 2000 sulla collaborazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico costituisce un'innovazione (e al tempo stesso il superamento) rispetto ad una precedente analoga intesa tra i due Paesi, in vigore dall'ottobre 1988 (stipulata dunque ancora con l'Unione sovietica e mutuata dalla Federazione russa quale stato successore). Attualmente sono in vigore per l'Italia due altri accordi bilaterali nella stessa materia: con la Cina (dal settembre 1991) e con l'Argentina (dall'ottobre 1992). L'Italia e la Federazione russa sono altresì parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico;

l'Accordo in esame si definisce alla stregua di quadro di riferimento, e dunque presupposto giuridico, di ulteriori intese nei diversi settori della collaborazione in oggetto: alla sua entrata in vigore, l'Accordo si applicherà anche a progetti iniziati antecedentemente. La cooperazione italo-russa si svolgerà conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, ma anche al diritto internazionale, e senza pregiudizio degli impegni internazionali già assunti da ciascuna delle parti in altri accordi;

ai sensi dell'articolo 2, gli enti responsabili dell'attuazione della collaborazione nel quadro dell'Accordo («enti competenti») sono l'Agenzia spaziale italiana e l'Agenzia avio-spaziale russa; le parti o le agenzie designano a loro volta, quando occorra, altri enti per specifiche attività;

gli articoli 3 e 4 elencano dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione e le forme della stessa: si tratta tuttavia di elencazioni non esaustive, giacché nell'uno e nell'altro caso gli enti competenti potranno definire di comune accordo ulteriori specificazioni;

l'articolo 5 ribadisce che i singoli progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo saranno oggetto di ulteriori accordi tra le parti o le varie entità chiamate a realizzarli, oppure di contratti o altri tipi di intese; gli attori dell'Accordo, di comune avviso, inviteranno enti di Paesi terzi o organizzazioni internazionali a partecipare ai progetti nei quali si sostanzia l'attuazione di esso;

gli enti coinvolti nell'Accordo istituiranno gruppi di lavoro misti, anche in vista della formulazione di proposte relative a nuovi settori di cooperazione; le parti favoriscono altresì la collaborazione di enti e imprese, allo scopo di facilitare l'impiego industriale delle tecnologie spaziali. Gli enti competenti, e gli altri enti coinvolti, rispondono, nell'ambito dei mezzi finanziari loro affidati, della realizzazione dei progetti di competenza, i quali possono peraltro avere carattere commerciale o non commerciale;

gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale potranno essere specificati nelle singole intese che si prevede discendano dall'Accordo o, in difetto, secondo quanto previsto nell'Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo;

tutti gli attori dell'attuazione dell'Accordo si impegnano, nel rispetto dei criteri di confidenzialità anch'essi specificati nell'Allegato all'Accordo, a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti alla stessa: quanto comunicato non potrà essere trasferito a terzi, se non previo consenso della controparte, espresso per iscritto. Le parti si impegnano altresì alla tutela giuridica dei beni della controparte eventualmente impiegati in attività esecutive dell'Accordo sul proprio territorio, segnatamente tutelandoli contro confische o sequestri. Per quanto concerne, invece, le informazioni classificate, il loro trattamento avverrà in base all'Accordo italo-russo del 12 aprile 2000, già in vigore;

l'Accordo contiene l'impegno delle parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale della controparte coinvolto in attività esecutive dell'Accordo e dei loro familiari, nonché dei beni materiali o immateriali necessari, questi ultimi in esenzione di diritti doganali, anche qualora provengano da un Paese terzo, o vengano in esso esportati (in tal caso però con conferma scritta di tali operazioni tra le parti interessate). Fanno invece eccezione alle esenzioni di cui in precedenza i beni tassati ai sensi di imposte sui consumi;

è prevista inoltre una clausola di esonero dalla responsabilità che ciascuna parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti si verificano, senza dolo, danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo. Restano tuttavia ferme le responsabilità dei due Stati, come sancite dal diritto internazionale vigente. Se poi uno Stato terzo (almeno così sembra potersi presumere) reclama per eventuali danni arrecati da oggetti spaziali ai sensi della